



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0433860
del 12/09/2025

Class./Fasc. 2025/13.17.0.0.0/02

Oggetto: **Parere vincolante reso ai sensi dell'art 5 del D.L. n.153 del 17/10/2024**, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge n. 191 del 13 dicembre 2024, in riferimento all'aggiornamento del Piano gestione materiali di recupero e riutilizzo approvato e trasmesso da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

A: Commissario Straordinario
ricostruzione Genova
commissario.ricostruzione.genova@postecert.it

Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale
presidenza@pec.portsofgenoa.com

p.c: Arpal
arpal@pec.arpal.liguria.it

Asl 3
protocollo@pec.asl3.liguria.it

Il **05 settembre 2025**, con nota prot. n. 0424098 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha trasmesso il **secondo aggiornamento del "Piano gestione materiali di recupero e riutilizzo previsto dal Decreto Legge n. 153 del 17/10/2024"**. Tale aggiornamento, approvato in linea amministrativa dal Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, è stato inviato al fine di acquisire i pareri vincolanti di Regione Liguria, ARPAL e ASL, come previsto dall'Articolo 5 del D.L. n. 153 del 17/10/2024 convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191.

Detto aggiornamento in rev. 06 datata 2/9/2025 è composto dei seguenti documenti:

- P3062_C-AM-M-001_06 Gestione materiali di recupero previsto da decreto-legge n.153 del 17/10/2024
- All.1 - Relazione sottoprodotti_P2879 - Relazione a supporto per reimmissione materiali in mare in relazione al riempimento dei cassoni, riutilizzo sottoprodotti escavati dell'Opera C;
- All.2 - CamPreliminariDiaframmi – Campionamenti preliminari sottoprodotti;
- All.3 - Tunnel subportuale urbano di attraversamento della città di Genova - Relazione tecnico-ambientale per l'immersione in mare di sottoprodotti art.5 lett.c) di cui al DL 153/2024 derivante da attività di scavo;
- All.4 - Prot. 007-2025 "Dichiarazione di utilizzo conforme";
- All.5 - Prot. 008-2025 "Dichiarazione di utilizzo conforme";
- All.6 - Dichiarazione Nr.01 – 2025/B "Dichiarazione di conformità" del produttore Overturning Scarl";
- All.7 - Dichiarazione protocollo numero: "2 – 2025" "Dichiarazione di conformità" del produttore Amplia Infrastructures S.p.A.;
- All.8 - Nota Tecnica sui materiali di scavo come sottoprodotti del Tunnel Subportuale siti di produzione MC004 e IB001 da Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- All.9 - Rapporti di Prova analisi chimico-fisiche (sottoprodotti tunnel);
- All.10 – Lettere di trasmissione a firma di Autostrade per l'Italia e Amplia Infrastructure;
- All.11 - Prot. 1-2025 "Dichiarazione di conformità produttore Cave di Campiglia per immissione tout-venant in sezioni soggette a variante";
- All.12 - Prot. 1-2025 "Dichiarazione di conformità produttore Sales per immissione tout-venant in sezioni soggette a variante";
- All.13 - Prot. 2-2025 "Dichiarazione di conformità produttore Sales per immissione tout-venant in sezioni soggette a variante";
- All.14 - Prot. 2-2025 "Dichiarazione di conformità produttore Cave Marchisio per immissione tout-venant in sezioni soggette a variante";
- All.15 - Prot. 009-2025 "Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000;

- All.16 - 25.07.24_San Colombano_documentazione integrativa;
- All.17 - P3062_C-QC-Q-0101_00 Controllo Porzione Pelitica TV 0-500K;
- All.18 - Quadro riassuntivo cave di fornitura TV;

Successivamente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha trasmesso con nota acquisita al prot. n. 0429038 del 10/09/2025 un documento dal titolo “2° Aggiornamento del “Piano Gestione Materiali di Recupero e Riutilizzo previsto dal Decreto-Legge N.153 del 17/10/2024” – Nota di chiarimento in merito ai materiali oggetto di valutazione” a firma del RUP.

ANALISI DEL PIANO

Il Piano in esame, se confrontato con la versione vigente, presenta modifiche formali alle tabelle I e II:

- in tabella 1 (Bilancio materie nell’ambito della fase A del progetto) ed in tabella 2 (Materiali oggetto del presente piano) risultano ora eliminate le colonne relative allo stoccaggio (eventuale stoccaggio con riferimenti ad aree e inizio periodo di prelievo/stoccaggio);
- in tabella 3 (Materiali oggetto di precedenti autorizzazioni rilasciate nei precedenti aggiornamenti del piano ex DL 153/2024) è stata inoltre inserita una colonna riportante il “N°. Prot. Decreto Autorizzativo ex D.L 153/2024”.

Relativamente ai contenuti in **tabella 1** risulta correttamente eliminata la riga relativa ai 4.000 m3 derivanti dal dragaggio del porticciolo di Nervi, che risultano già essere stati diversamente gestiti, mentre vi è l’inserimento della nuova voce “Materiale di nuova fornitura” per 664.049 mc (Materiale vergine da cava oggetto di VIA nazionale - Parere MASE 233 del 28.03.2022 di compatibilità ambientale), il cui utilizzo risulterebbe peraltro già in corso, ma non riportato in tabella 3 (che riporta per completezza anche materiali non direttamente oggetto di autorizzazione ma già in uso), con necessità di riallineamento. Si prende comunque atto dei chiarimenti trasmessi dal proponente con la citata nota pervenuta in data 11/9. Sono inoltre stati modificati, postponendoli od anticipandoli, i periodi relativi all’inizio previsto di utilizzo.

Di particolare significatività risultano quelli relativi a:

- Utilizzo Sedimenti Bacino Sampierdarena e Sedimenti Area Avamporto e imboccatura di levante lato ovest (posticipati al III trimestre 2025);
- Riutilizzo Materiali tal quali provenienti dalle scogliere di protezione della diga attuale che risultava in corso mentre ora si indica il II trimestre 2026;
- Utilizzo materiali di nuova fornitura per la realizzazione dei filtri (Massi 300-1.000 kg) – portati dal II trimestre 2025 al I trimestre 2026;
- Utilizzo materiali provenienti dalle cosiddette Opere A, C ed H differito dal 2025 al 2026.

Per quanto attiene invece ai Materiali oggetto del piano, la **tabella 2** della revisione proposta ricomprende solo le 3 voci di nuovo inserimento, di cui due relative a sottoprodotti e una a materiali vergini; si tratta delle tipologie di materiali previste al comma 1 quater dell’articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 e precisamente quelle riferite alle lettere: **b)** inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l’innocuità ambientale ai sensi dell’articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006; **c)** sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall’escavo di substrati naturali appartenenti all’originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale.

In particolare, la “Tabella 2: Materiali di recupero e riutilizzo oggetto del presente piano” dell’elaborato P3062_C-AM-M0001_06 prevede l’impiego nei cassoni cellulari della nuova diga foranea di Genova di:

- materiali di scavo, quali sottoprodotti, da pali e diaframmi, pari a 80.000 mc, provenienti dalla realizzazione dell’Opera C di cui al *Progetto 2879 Fase 2 – Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavori nonché la razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente*. Materiali riconducibili alla sopracitata lettera **c)**;

- Materiali di scavo, quali sottoprodotti, pari a 250.000 mc, derivanti dalla realizzazione del Tunnel sub portuale urbano di attraversamento della Città di Genova Riconducibili alla sopracitata lettera c);
- Materiali di nuova fornitura per la realizzazione degli scanni e delle berme, pari a 263.900 di Tout venant (pietrame) con pezzatura 0- 500 kg. Materiali riconducibili alla lettera b).

Al riguardo preme sottolineare che la fattispecie di cui ai materiali di cui alla lettera c), prevista al comma 1 quater dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, esula dall'ambito di applicazione dell'art. 109 del D.lgs. n. 152/2006 che riguarda l'immersione in casse di colmata, vasche di raccolta e comunque in strutture di contenimento poste in ambito costiero esclusivamente dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lett. a).

A tal proposito i titoli sia della Relazione tecnico-ambientale inerente i materiali di scavo pali e diaframmi, che della Relazione tecnico ambientale riferita ai materiali di scavo del tunnel subportuale urbano, risultano impropri in quanto intenderebbero riferire circa l'immersione in mare di sottoprodotti, quando invece gli stessi vengono utilizzati all'interno dei cassoni cellulari della diga.

Tanto ciò premesso, si ricorda che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS con il Parere n. 176 del 20 dicembre 2024, ha ritenuto ammissibile di inquadrare e gestire i materiali risultanti dagli orizzonti B e C dell'Opera C in regime di sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del TUA, nel rispetto di quanto stabilito in merito con la condizione ambientale n. 5, rappresentato da:

- conformità analitica dei materiali a colonna A o B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 152/06 tramite un protocollo dettagliato di caratterizzazione;
- analisi di rischio per il refluento in ambiente conterminato in corpo idrico marino (da applicarsi anche ai materiali del tunnel subportuale di Genova) aggiornata rispetto a quella già resa nell'elaborato "Allegato 4a bis – Documentazione P.2879 - Opera C 141 + 80 – Revisione Proposta migliorativa della gestione del Materiale Geologico Naturale 2".

Condizioni valutate positivamente dalla Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS con il Parere n. n. 486 del 28 luglio 2025 rispetto a quanto presentato da parte di ADSP nel procedimento di verifica di ottemperanza.

Ciò posto, sempre in riferimento ai sopra citati Materiali da scavo derivanti dalla realizzazione di pali e diaframmi della cosiddetta "Opera C" si osserva che:

- dalla relativa Relazione tecnico – ambientale (paragrafo 5.4 Programmazione), emerge che i materiali di scavo prodotti verranno depositati nella cofferdam da parte di Overturning, e successivamente prelevati dal Consorzio PerGenova Breakwater;
- la medesima modalità riguarderà anche i materiali derivanti dagli scavi massivi dell'Opera C, il cui impiego sarà oggetto di un successivo aggiornamento del Piano di Gestione dei materiali da assoggettare alle procedure previste dal comma 1 quater dell'articolo art. 9 bis d.l. 28/9/2018 n. 109;
- al termine di tali operazioni di deposito e di scavo, saranno dragati i 38.000 mc sedimenti marini presenti sul fondo della cofferdam e quindi refluiti nei cassoni cellulari della diga;
- detti sedimenti di escavo di fondali marini sono indicati solamente nella Tabella 1: Bilancio materie nell'ambito della Fase A del progetto, di cui P3062_C-AM-M-001_06 Gestione materiali di recupero previsto da decreto-legge n.153 del 17/10/2024- rev.06 del 02/09/2025
- ad oggi per tali sedimenti non sono disponibili dati analitici atti a confermare la presenza di amianto con concentrazioni inferiori a 1000 mg/kg, condizione definita da questa Amministrazione con nota 187408 del 4/4/2025 al fine di gestirli e trattarli in analogia a quanto disposto dalla circolare dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad oggetto "Gestione delle terre e rocce da scavo contenenti amianto dovuto a fenomeni di origine naturale ai sensi del dpr 120/2017";
- la programmazione degli interventi, come sopra descritta, comporta, ai sensi del D.M. 173/2016, la creazione di un "evento artificiale" che modifica la situazione ambientale rispetto al momento del campionamento dei sedimenti da dragare all'interno della cofferdam. Pertanto, si precisa sin d'ora che, per tali sedimenti, dovrà essere effettuata una nuova caratterizzazione completa, adottando il medesimo panel analitico utilizzato nella precedente campagna;

- ADSP nella nota acquisita con Prot-2025-0429038 del 10/09/2025, in ragione di tali modalità di utilizzo della cofferdam, prevede di introdurre, a valle di apposito rilievo batimetrico, una fascia di sicurezza, ragionevolmente di almeno 30 cm al di sopra dell'attuale piano del fondale.

Conseguentemente, si ritiene necessario che il proponente definisca idonee modalità operative di prelievo dei sottoprodotti oggetto del presente Piano, depositati all'interno della cofferdam, al fine di escludere la commistione degli stessi con i 38.000 mc di sedimenti marini, che contemplino anche:

1. rilievo batimetrico dei fondali interni alla cofferdam propedeutico a tutte le operazioni;
2. predisposizione della fascia di sicurezza di idoneo spessore e materiale in termini di efficacia rispetto all'obiettivo anzi indicato;
3. deposito e successivo prelievo da parte dei due operatori dei materiali di scavo provenienti dai pali e diaframmi
4. rilievo batimetrico di fine lavori.

Le risultanze delle modalità di gestione di tali sottoprodotti dovranno esser oggetto di una relazione finale che riporti il cronoprogramma effettivo delle movimentazioni, i rilievi batimetrici anzi descritti, i quantitativi di materiali versati e prelevati.

CONCLUSIONI

Alla luce della documentazione esaminata, delle valutazioni già rese in sede di VIA e di verifica di ottemperanza dalla Commissione Tecnica VIA/VAS e degli elementi sopra richiamati si rileva che:

1. il Piano in esame disciplina tre distinte tipologie di materiali:
 - A. Materiali da scavo derivanti dalla realizzazione di pali e diaframmi dell'“Opera C” (circa 80.000 m³), qualificati dal proponente come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e riconducibili alla lettera c) del comma 1-quater dell'art. 9-bis del D.L. 109/2018.
 - B. Materiali da scavo provenienti dal Tunnel subportuale urbano (circa 250.000 m³), anch'essi qualificati come sottoprodotti ai sensi del medesimo articolo e riconducibili alla lettera c) del comma 1-quater dell'art. 9-bis del D.L. 109/2018.
 - C. Materiali di nuova fornitura da cava (circa 263.900 m³ di tout-venant) destinati alla realizzazione di scanni e berme, riconducibili alla lettera b) del comma 1-quater dell'art. 9-bis del D.L. 109/2018.
2. per i materiali di cui alle suindicate lettere A) e B), si evidenzia:
 - che l'utilizzo di sottoprodotti relativi a opere donatrici per la realizzazione della nuova diga foranea, nel rispetto delle relative normative con procedure atte a garantire la piena tracciabilità e ad agevolare le possibili procedure di verifica, consente un minor ricorso all'utilizzo di materiali vergini ed una minore necessità di gestire a smaltimento come rifiuti materiali ancora riutilizzabili, con un approccio circolare che consente di minimizzare i rifiuti;
 - le analisi di rischio già presentate e valutate in procedimenti precedenti dimostrano, nel rispetto delle condizioni ambientali poste, l'assenza di criticità in merito alla compatibilità ambientale del loro riutilizzo nei riempimenti dei cassoni cellulari della nuova diga;
3. per quanto concerne i materiali inerti di cui alla suindicata lettera C), l'ipotesi di utilizzo è stata già oggetto di valutazione positiva nell'ambito del procedimento di VIA nazionale (Parere n. 233/2022), il quale ha confermato i requisiti proposti dal proponente in merito alla limitazione della frazione pelitica ($\leq 0,6\%$), finalizzati a ridurre al minimo il rilascio di particolato fine.
4. lo stoccaggio provvisorio dei materiali di cui alla suindicata lettera A) nella cofferdam, antecedente al loro conferimento nei cassoni della diga, in quanto ambiente conterminato e confinato all'interno dell'ambito portuale, non comporta ulteriori rischi per i corpi idrici marino-costieri tipizzati e classificati ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 rispetto allo scenario già valutato per i cassoni.
5. per i 38.000 m³ di sedimenti marini attualmente presenti nella cofferdam non sono disponibili dati analitici completi, in particolare in merito alla presenza di amianto, e pertanto non rientrano nel presente procedimento;

Tanto premesso si ritiene necessario che le operazioni di prelievo dalla cofferdam dei materiali derivanti dagli scavi dei pali e diaframmi di cui alla suindicata lettera A), non debbano inficiare la

conformità di detti materiali rispetto ai requisiti richiesti per il loro impiego nei riempimenti dei cassoni della nuova diga foranea. Pertanto, al fine di prevenire potenziali commistioni con materiali non oggetto di autorizzazione ex d.l. 153/2024 e garantire la piena tracciabilità dei diversi materiali, si ritiene necessario che il proponente definisca idonee modalità operative di prelievo dei sottoprodotti oggetto del presente Piano, depositati all'interno della cofferdam, al fine di escludere la commistione degli stessi con i 38.000 mc di sedimenti marini, che contemplino anche:

- rilievo batimetrico dei fondali interni alla cofferdam propedeutico a tutte le operazioni;
- predisposizione della fascia di sicurezza di idoneo spessore e materiale in termini di efficacia rispetto all'obiettivo anzi indicato;
- deposito e successivo prelievo da parte dei due operatori dei materiali di scavo provenienti dai pali e diaframmi
- rilievo batimetrico di fine lavori.

Le risultanze delle modalità di gestione di tali sottoprodotti dovranno esser oggetto di una relazione finale che riporti il cronoprogramma effettivo delle movimentazioni, i rilievi batimetrici anzi descritti, i quantitativi di materiali versati e prelevati.

Sulla base di quanto sopra riportato ed indicato, per gli aspetti di competenza della scrivente Direzione, si esprime parere favorevole all'aggiornamento del Piano, alle condizioni sopra indicate e nel rispetto delle prescrizioni e dei protocolli di caratterizzazione e monitoraggio ambientale già previsti.

Inoltre, si ribadisce con riferimento alla presenza di amianto, pur di origine naturale, nei materiali scavati nell'ambito dell'Opera C, si rimanda a quanto già evidenziato nella nota Prot-2025-0187408 del 4/4/25, relativa alla ottemperanza Condizione Ambientale 5, che richiamava in materia la nota ministeriale prot. n. 17996 del 21/12/2017 ad oggetto "Gestione delle terre e rocce da scavo contenenti amianto dovuto a fenomeni di origine naturale ai sensi del dpr 120/2017" che ha chiarito come nel caso specifico di terre e rocce da scavo contenenti amianto, anche di origine naturale, in misura superiore al limite di 1.000 mg/Kg, non sia possibile qualificare tali materiali come sottoprodotti, mentre resti possibile il riutilizzo presso il medesimo sito di produzione.

Come sempre, in conclusione, anche alla luce dei previsti futuri nuovi apporti di materiale esterno derivante da nuovi progetti donatori, si rinnova l'invito a predisporre e condividere con gli enti interessati un cronoprogramma unitario via via modificabile, con miglior stima delle effettive tempistiche di riempimento dei cassoni, in grado di correlare le fasi operative degli interventi ricevente e donatori, al fine di ottimizzare e massimizzare le buone pratiche di economia circolare avviate.

Tale cronoprogramma potrà costituire idoneo e dinamico riferimento anche in relazione alle comunicazioni periodiche circa l'effettivo utilizzo dei materiali impiegati per la realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova, anche ai fini della tracciabilità degli stessi richiesta dal MASE.

Cordiali saluti

*Il Direttore Generale
(Ing. Fernando Della Pina)*